



CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 321/503 del 25/11/2015

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i casi e i limiti nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese.

2. La disciplina è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

Art. 2 – Definizione di spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle effettuate allo scopo di promuovere un'adeguata proiezione, all'esterno, dell'immagine e dell'attività dell'Ente, o derivante da obblighi di relazione a condizione che sussista uno stretto legame con il fine istituzionale e la necessità di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale.

Art. 3 – Requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:

- a) Scopo promozionale, ovvero tali spese devono essere effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'attività dell'Ente;
- b) Inerenza ai fini istituzionali dell'Ente pubblico;
- c) Congruità e sobrietà: tali spese devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute; la sobrietà invece deve essere valutata in riferimento all'evento e ai valori di mercato, alle dimensioni territoriali e alle caratteristiche dell'Ente, oltre che ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso;
- d) Ufficialità della spesa: affinché possano essere considerate legittime è necessario che le spese di rappresentanza siano legate a manifestazioni

ufficiali idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o la generalità dei cittadini;

- e) Carattere eccezionale della spesa rispetto all'ordinaria attività amministrativa;
- f) Riconducibilità della spesa agli organi di vertice, istituzionalmente rappresentativi, ossia coloro che hanno il potere di spendere all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione.

Art. 4 – Gli organi autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Gli organi previsti dall'art. 8 dello Statuto Comunale sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente.

2. All'interno di detti organi, i soggetti che possono richiedere l'attivazione delle procedure di spesa, previa verifica delle responsabilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, sono:

- Il Sindaco
- Il Presidente del Consiglio Comunale.

3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata e specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) ospitalità e spese di trasporto in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale da cui possa derivare una promozione dell'immagine o dell'attività dell'Ente;
- b) colazioni di lavoro e doni-ricordo, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche di cui al punto precedente rispettando il requisito della sobrietà che prevede una gestione accorta e priva di sprechi;
- c) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, comunicazioni di condoglianze) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente;
- d) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe) quando derivino da confermata consuetudine o per

motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o ricevimenti di personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'Ente.

2. In ogni caso, si deve evincere l'interesse perseguito, la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa.

Art. 6 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente.

2. In particolare, non rientrano fra le spese ammissibili:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;

- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.).

3. Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento di bilancio destinato a sostenere le spese di cui al presente regolamento è affidato, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, al Dirigente competente per materia il quale, nel rispetto della vigente normativa provvede all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari, all'assunzione del relativo impegno di spesa e alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolarità della fornitura e/o della prestazione resa e della relativa documentazione.

Gli atti di spesa di importo superiore a euro 5.000,00 devono inoltre essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'esercizio del

controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell' art. 1 comma 163, della Legge 266 del 2005.

2. Nel caso invece di spese minute e di modico valore o che hanno natura di urgenza ed in ogni caso di importo inferiore a euro 250,00 si potrà procedere a fronteggiare i relativi pagamenti a mezzo Cassa Economale con le procedure previste per le spese economali dall'apposito Regolamento.

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del d.l. 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto, contenente la descrizione dell' oggetto della spesa, l' occasione in cui è stata sostenuta e l' importo della stessa, è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato entro 10 giorni dall' approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente.

2. A tal fine il Dirigente di cui al precedente art. 7, al quale sono affidati in gestione i relativi capitoli, trasmette entro il 28 febbraio dell'anno successivo il prospetto compilato al Dirigente del Settore Economico Finanziario per l'approvazione e la successiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.